Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

Direzione Generale delle Relazioni
Industriali e dei Rapporti di Lavoro
Divisione VII

già Direzione Generale della
Tutela delle Condizioni di Lavoro

Via Fornovo, 8 – 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO GOVERNATIVO

Il giorno 31 marzo 2014, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della dott.ssa Fabiana Natale, si è tenuta una riunione concernente la situazione occupazionale di **DPS GROUP SRL**, al fine della sottoscrizione di accordo di **Cig in deroga, ai sensi dell'art. 2 comma 64 della Legge del 28/06/2012, n. 92.**

Sono presenti:
- per la SOCIETÀ, Isa Condotta, assistita da Giuliana Perotti di ASSOLOMBARDA;
- per la FILCAMS CGIL Naz.le, Luca De Zolt;
- per la FISASCAT CISL Naz.le, Mirco Ceotto;
- per la UILTuCS Naz.le, Luca De Zolt, in forza di delega agli atti del Ministero;
- per ITALIA LAVORO, Piergiorgio Martufi.

PREMESSO CHE

in data odierna la Società ha sottoscritto verbale di accordo al fine di accedere al trattamento di CIGS per cessazione biennale di attività di complessivi n. 10 punti vendita, con riguardo all'intero organico in forza, ad esclusione di n. 8 lavoratori con contratto di apprendistato, per i quali le Parti hanno concordato di accedere al trattamento di cui in epigrafe.

CONSIDERATA

la **L. del 28.06.2012 n. 92,** che all'**art. 2, comma 64** prevede la possibilità di concessione sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali.

VISTO

l'art. 1, co. 183 della L. del 27.12.13, n. 147 (Legge di stabilità 2014) che ha rifinanziato gli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2014

IN ATTESA

della pubblicazione del Decreto interministeriale relativo ai criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente, di cui all'art. 4, co. 2 D.L. 21/5/2013, n. 54, convertito dalla L. 18.07.13, n.85.

TUTTO CIO' PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO,
le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.

- La Società presenterà, alla Div. IV della D.G. Politiche attive e passive del lavoro, istanza ai fini della concessione del trattamento di **CIG in deroga** – ***ai sensi della normativa suindicata*** - a decorrere dal **07.04.2014** e sino al **06.07.2014**, con riguardo ad un numero **massimo** di **08 lavoratori** come di seguito specificato:

 - **REGIONE LOMBARDIA:**

 - Punto vendita di Gallarate (VA), n. 01 lavoratore, con contratto part-time al 60%;
 - Punto vendita di Tradate (VA), n. 01 lavoratore, con contratto part-time al 60%;
 - Punto vendita di Pieve Fissiraga (LO), n. 01 lavoratore, con contratto part-time al 60%.

 - **REGIONE PIEMONTE:**

 - Punto vendita di Torino, n. 05 lavoratori, di cui n. 4 con contratto part-time al 60% e n. 1 lavoratore con contratto full-time.

- I lavoratori saranno sospesi in **Cig a zero ore senza rotazione** stante la cessazione di attività dei relativi punti vendita.
- La Società anticiperà ai lavoratori il trattamento di integrazione salariale.
- Quanto al Piano di gestione degli esuberi di cui al presente accordo, le Parti si rinviano a quanto concordato nel verbale di Cigs per cessazione biennale di attività sottoscritto in data odierna.
- Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art.4, c.40,42,43 e 44 della Legge del 28/06/2012 n. 92, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito decade qualora il lavoratore rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione professionale o, non lo frequenti regolarmente, senza un giustificato motivo.
- Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale Politiche attive e Passive del lavoro, effettuerà il monitoraggio bimestrale sui lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con l'Azienda, al fine del costante aggiornamento della spesa.
- La scrivente D.G. Relazioni industriali e Rapporti di lavoro, vista la mancata allegazione da parte dell'Azienda dell'elenco dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali recapiti telefonici, rende noto alle Parti che tale elenco dovrà essere necessariamente presentato, congiuntamente all'istanza di concessione da produrre al più presto e, comunque, non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo agli Uffici della D.G. Politiche attive e Passive del lavoro, e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. L'Azienda trasmetterà, altresì, il suddetto elenco alle singole Regioni. **Si precisa, altresì, che in mancanza di accentramento contributivo, la Società dovrà indicare, in sede di presentazione della citata istanza, le matricole Inps relative alle diverse unità operative interessate dal presente accordo.**

Letto, confermato e sottoscritto.